



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca

**Direttiva in merito alla trasmissione di notizie di reato, informative e
documenti alla Procura della Repubblica di Lucca**

1. Premessa:

È noto che con il d.lgs. 150/2022 ("riforma Cartabia") è stato introdotto il processo penale telematico ed in particolare l'art. 111 *bis* c.p.p. disciplina il deposito telematico di atti, documenti, richieste e memorie, mentre l'art. 111 *ter* c.p.p. si occupa della formazione del fascicolo informatico e dell'accesso agli atti.

Con riferimento all'entrata in vigore di tali disposizioni è stato previsto che: "Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine di transizione previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad applicarsi, nel testo vigente al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui agli articoli 110, 111, comma 1, 116, comma 3-bis, 125, comma 5, 134, comma 2, 135, comma 2, 162, comma 1, 311, comma 3, 391-octies, comma 3, 419, comma 5, primo periodo, 447, comma 1, primo periodo, 461, comma 1, 462, comma 1, 582, comma 1, 585, comma 4, del codice di procedura penale, nonché le disposizioni di cui l'articolo 154, commi 2, 3 e 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271" (art. 87 comma 5 d.lgs. 150/2022).

In data 14.1.2024 è entrato in vigore il decreto del Ministro della Giustizia 217/2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30.12.2023, il quale all'art. 3 comma 1 prevede che: "a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento, durante la fase delle indagini preliminari il deposito di atti, documenti, richieste e memorie ha luogo con modalità telematiche ai sensi dell'articolo 111-*bis* del codice di procedura penale nei seguenti uffici giudiziari penali:

- a) Procura della Repubblica presso il Tribunale;
- b) Procura europea;
- c) Tribunale ordinario, limitatamente all'ufficio del giudice per le indagini preliminari;
- d) Procura Generale presso la Corte di Appello, limitatamente al procedimento di avocazione".

Dunque, il deposito atti, documenti, richieste e memorie presso la Procura della Repubblica deve avvenire con modalità telematiche anche da parte della polizia giudiziaria.

2. Il Portale delle Notizie di Reato:

Il comma 2 dell'art. 7 *bis* del decreto del Ministro della Giustizia 44/2011 (articolo introdotto dal citato decreto 217/2023) prevede che: "Il portale delle notizie di reato consente la trasmissione in via telematica da parte del personale di polizia giudiziaria e di ogni altro soggetto tenuto per legge alla trasmissione della notizia di reato di atti e documenti su canale sicuro protetto da un meccanismo di crittografia, in modo da assicurare l'identificazione dell'autore dell'accesso e la tracciabilità delle relative attività".

Il Portale delle Notizie di Reato (Portale NDR), già da tempo in uso alle forze di polizia del circondario, dunque, è l'applicativo che è stato individuato dal Ministero della Giustizia per la trasmissione *via web*, su rete *internet* protetta, delle notizie di reato, che consente, previa conferma della qualificazione giuridica e disposizione di iscrizione nei vari registri da parte del Pubblico Ministero (mod. 21, 21 *bis*, 44 o 45), l'acquisizione nel registro Informatico della Cognizione Penale (S.I.C.P.) dei dati inseriti dai soggetti che trasmettono le notizie di reato e l'inserimento nel gestore documentale del processo penale telematico (attualmente T.I.A.P., poi "Mercurio") di tutti gli atti e documenti trasmessi.

In particolare, tramite il Portale NDR, la Fonte ha la possibilità di redigere una **"Annotazione Preliminare"**, con tutti i dati attinenti alla notizia di reato e di trasmetterla alla Procura competente che, ritrovandola all'interno del sistema informativo penale, può iscriverla nel proprio Registro Generale, validando i dati già presenti. Inoltre, tramite il Portale NDR, la fonte può anche trasmettere la documentazione in formato digitale con la finalità di arricchire il patrimonio informativo del Sistema di Cognizione Penale e di popolare la piattaforma documentale, offrendo così un canale di trasmissione dei documenti digitali che andranno a popolare il fascicolo telematico.

Tramite l'utilizzo del Portale NDR, dunque, si facilita notevolmente la procedura di iscrizione dei procedimenti penali e la creazione del fascicolo informatico.

La polizia giudiziaria, dopo che l'annotazione preliminare è stata validata dall'Ufficio giudiziario ed il procedimento penale è stato iscritto a mod. 21, 21 *bis*, 44 o 45, può verificare accedendo al Portale NDR:

- il numero del Registro Generale delle Notizie di Reato del procedimento;
- la data di iscrizione del procedimento;
- il nominativo del magistrato assegnatario del procedimento.

Questi dati consentono alla polizia giudiziaria di interagire immediatamente dopo l'iscrizione del procedimento con il magistrato assegnatario del procedimento.

La fonti, al fine di poter utilizzare il Portale NDR, devono nominare un **referente**, al quale verrà consegnato ottenere un **certificato di accreditamento**; il referente poi potrà abilitare altri utenti all'interno dell'unità operativa.

Allegato alla presente direttiva, si trasmette il manuale per l'utilizzo del Portale.

3. Trasmissione delle comunicazioni di notizia di reato:

Tutte le comunicazioni di notizia di reato dovranno essere trasmesse tramite il Portale NDR e, a modifica delle disposizioni precedentemente impartite, non dovrà essere inviata alcuna comunicazione a mezzo posta elettronica certificata circa l'inserimento nel Portale di annotazioni preliminari, anche urgenti. Eventuali comunicazioni di notizia di reato in formato cartaceo che saranno consegnate presso l'Ufficio della Procura a far data dal 15.1.2024 saranno acquisite soltanto quali "copie di cortesia" per il magistrato assegnatario.

Soltanto in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero della Giustizia certificato dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, attestato sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e comunicato dal dirigente dell'ufficio giudiziari, o di malfunzionamento accertato ed attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, e comunicato con modalità tali da assicurare la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati della data e dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento, la polizia giudiziaria potrà procedere al deposito delle annotazioni preliminari, se urgenti, in formato analogico presso la Procura della Repubblica.

La polizia giudiziaria quando provvedere all'inserimento di una nuova annotazione preliminare, anzitutto, dovrà qualificare l'annotazione preliminare come "ordinaria" o "urgente". A tal fine si ricorda che devono essere indicate come annotazioni preliminari **"urgenti"**:

- Notizie di reato relative ai reati di cui agli artt. 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis c.p. ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies c.p. nelle

ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma c.p. (cui si applica la disciplina “codice rosso”).

- Notizie di reato attinenti a **decessi**, in relazione ai quali deve essere stato tempestivamente informato il Pubblico Ministero di turno.
- Notizie di reato nelle quali si comunica che sono stati eseguiti d’iniziativa dalla polizia giudiziaria **perquisizioni e sequestri probatori o preventivi d’urgenza**.
- Notizie di reato nelle quali si comunica che sono stati eseguiti d’iniziativa dalla polizia giudiziaria **arresti in flagranza, arresti in flagranza differita** (art. 382 *bis* c.p.p.), **allontanamento d’urgenza dalla casa familiare** (art. 384 *bis* comma 1 c.p.p.) o **fermi d’iniziato di delitto**.
- Notizie di reato in cui si propone al Pubblico Ministero di adottare un provvedimento di **allontanamento d’urgenza dalla casa familiare** (art. 384 *bis* comma 2-*bis* c.p.p.) o di **fermo di indiziato di delitto**.
- Notizie di reato nelle quali si rappresenta la necessità per il Pubblico Ministero con la assoluta urgenza (non potendosi attendere il tempo necessario per l’iscrizione del procedimento e l’assegnazione ordinaria) di disporre un decreto di perquisizione e/o sequestro, di emettere un decreto d’intercettazione d’urgenza, di emettere un decreto di acquisizione di tabulati d’urgenza, di avanzare una richiesta di misura cautelare o di adottare altro provvedimento.

Al fine di agevolare la procedura di iscrizione del procedimento da parte del nostro Ufficio, è necessario che la polizia giudiziaria compili correttamente tutti i campi previsti nei quadri dell’applicativo per l’annotazione preliminare:

- **Tipo di registro** (mod. 21, 21 *bis*, 44 o 45).
- **Generalità della/e persona/e offesa/e, comprensivo dell’eventuale domicilio dichiarato od eletto e dei difensori eventualmente nominati.**
- **Generalità di tutti gli indagati, comprensivo di codice fiscale o C.U.I. e del domicilio dichiarato od eletto e dei difensori di fiducia o d’ufficio eventualmente nominati.**
- **Responsabile amministrativo ed illecito amministrativo, campi da compilare solo ed esclusivamente nelle ipotesi in cui si ipotizzi la responsabilità dell’ente per un illecito amministrativo dipendente da reato ai sensi del d.lgs. 231/2001.**
- **Qualificazione giuridica del fatto, con indicazione del luogo e dalla data di commissione del fatto, limitandosi ad indicare una sola qualificazione giuridica per ogni fatto di reato, senza fornire indicazioni superflue o sovrabbondanti, per ciascun indagato/a.**

Si prega anche di compilare le Sezioni “rapporto autore-vittima” e “violenza di genere”, in relazione alle qualificazioni giuridiche dei fatti per cui tali sezioni risultino abilitate.

- **Eventuali beni in sequestro.**
- **Oggetto:** breve indicazione del fatto (ad esempio, furto in danno di Mario ROSSI).

Per alcune tipologie di fonti abilitate, sarà possibile indicare un'ulteriore informazione ovvero, se l'Annotazione Preliminare che si sta redigendo sia d'interesse per la Procura Europea (EPPO). A tale scopo la maschera visualizzata conterrà il campo “**Interesse PIF**”. Si ricorda come la Procura Europea i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, come delineati nella direttiva UE 2017/1371 (nota come direttiva “PIF” e recepita con il d.lgs.75/2020).

Per quanto riguarda gli atti da inserire in allegato all'annotazione preliminare, dopo aver inserito l'atto principale (comunicazione di notizia di reato):

- gli atti da trasmettere in allegato devono essere inseriti separatamente, ognuno opportunamente identificato in base al titolare dell'applicativo (ad esempio, oltre alla comunicazione di notizia di reato, la querela o denuncia, il verbale di identificazione, il verbale di sommarie informazioni, il verbale di sequestro, ecc.);
- la dimensione massima consentita per ciascuna comunicazione, comprensiva di tutti i documenti allegati, è, allo stato, pari a 15 Megabyte, pertanto le copie per immagini di documenti analogici dovranno avere una risoluzione massima di 200 dpi;
- qualora si voglia sottoscrivere la comunicazione di notizia di reato con **firma digitale o firma elettronica qualificata**, le tipologie di firma ammesse sono PAdES e CAAdES;
- non appena l'applicativo sarà aggiornato per l'invio dei **file multimediali**, dovranno essere anche trasmessi i *file* audio e video relativi all'attività istruttoria compiuta (*file* che, allo stato, non possono che essere depositati a mano presso l'Ufficio);
- i **documenti** (art. 234 c.p.p.) già acquisiti dalla polizia giudiziaria (ad esempio, perché consegnati dalla persona offesa) dovranno essere successivamente depositati a mano presso la Procura.

A far data dal 15.1.2025, le annotazioni preliminari i cui quadri non risulteranno compiutamente e correttamente compilati ed alle quali non saranno correttamente allegati gli atti saranno rigettate.

4. Trasmissione di elenchi mensili di notizie di reato a carico di ignoti:

L'art. 107 *bis* disp. att. c.p.p. prevede che le notizie di reato contro ignoti possano essere trasmesse dalla polizia giudiziaria, unitamente agli eventuali atti di indagine svolti per la identificazione degli autori del reato, con elenchi mensili.

Il Portale NDR consente di redigere gli elenchi previsti dalla norma mediante l'utilizzo della funzione dei lotti, che consente la creazione di raggruppamenti di annotazioni preliminari da inserire singolarmente nel Portale fino ad un masso di 50 notizie di reato.

Dovranno essere trasmesse negli elenchi mensili le notizie di reato per cui non sia stato possibile individuare l'autore del reato e non vi siano altre attività d'indagine da svolgere in relazione ai seguenti reati:

- Spendita di monete false (art. 453 c.p.);
- Soppressione della corrispondenza (art. 616 c.p.);
- Furto semplice o aggravato (artt. 624 e 625 c.p.);
- Furto in appartamento e relative pertinenze o furto con strappo (art. 624 *bis* c.p.), nelle sole ipotesi in cui la persona offesa abbia espressamente rinunciato alla facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione;
- Occupazione abusiva (art. 633 c.p.);
- Danneggiamento (art. 635 c.p.);
- Imbrattamento (art. 639 c.p.).

Una notizia di reato a carico di ignoti, pur relativa ad uno dei reati indicati nell'elenco, non dovrà essere inserita nell'elenco e trasmessa singolarmente, nei seguenti casi:

- Notizie di reato relative a **fatti di particolare allarme sociale o che abbiano assunto risalto mediatico;**
- Notizie di reato nelle quali si rappresenti la necessità di svolgere **ulteriori attività d'indagine;**
- Notizie di reato in relazione alle quali sono state svolte **attività soggette a convalida** (perquisizioni o sequestri);
- Notizie di reato per le quali è **necessario avvisare la persona offesa della richiesta di archiviazione**, perché richiesto dalla stessa persona offesa (art. 408 comma 2 c.p.p.) o perché previsto dalla legge (art. 408 comma 3-*bis* c.p.p., “per i delitti commessi con violenza alia persona” e per i delitti di cui all'art. 624 *bis* c.p.).

Per formare un lotto, l'ufficio Fonte deve iscrivere singolarmente ogni annotazione preliminare a a carico di ignoti, avendo però cura di compilare il campo “Num. Lotto” presente nel riquadro dei dati dell'annotazione preliminare (secondo le modalità meglio indicate nell'allegato 2).

A ciascuna annotazione preliminare inserita nel lotto dovrà essere allegata la denuncia e gli altri allegati all'informativa in formato PDF.

Poiché l'invio degli elenchi di notizie a carico di ignoti dovrebbe avvenire con cadenza mensile ed ogni lotto può contenere al massimo 50 annotazioni preliminari, gli uffici fonti che ricevono più di 50 comunicazioni di notizie di reato contro ignoti da inserire in elenchi ai sensi dell'art. 107 *bis* disp. att. c.p.p., trasmetteranno telematicamente ogni elenco al completamento della capienza massima del lotto senza attendere la fine del mese.

Gli uffici che invece riceveranno un numero esiguo di notizie di reato contro ignoti da inserire negli elenchi, invece, sono pregati di trasmettere i lotti al raggiungimento del numero minimo di 10 notizie, anche se ciò non avviene nell'arco di un mese.

Eventuali elenchi mensili di procedimenti a carico di ignoti in formato cartaceo che saranno consegnate presso l'Ufficio della Procura a far data dal 15.1.2024 saranno acquisite soltanto quali "copie di cortesia" per il magistrato assegnatario.

5. Trasmissione di atti relativamente a procedimenti già iscritti:

A modifica delle disposizioni precedentemente impartite, i seguiti relativi a procedimenti penali già iscritti dovranno essere inviati attraverso il Portale delle Notizie di reato, anziché a mezzo p.e.c. all'indirizzo segreteriaipm.procura.lucca@giustiziacert.it. Eventuali copie cartacee delle comunicazioni di notizia di reato che saranno consegnate presso l'Ufficio della Procura a far data dal 15.1.2024 saranno acquisite soltanto quali "copie di cortesia" per il magistrato.

Il Portale NDR, infatti, consente anche di trasmettere sia alla polizia giudiziaria che ha già inviato una notizia di reato, sia ad altra forze di polizia che abbia svolto successivamente attività d'indagine, di trasmettere anche gli atti relativi all'attività successivamente svolta.

In particolare, attraverso il Portale NDR è possibile per la polizia giudiziaria inserire:

- a) **Atti successivi:** atti trasmessi dallo stesso ufficio di polizia giudiziaria autore dell'annotazione preliminare che non contenga la segnalazione di un nuovo indagato o di un nuovo reato (ad esempio, quando si intenda trasmettere la notifica della convalida di un

sequestro, gli atti relativi all'esecuzione di una misura custodiale o l'informativa relativa all'attività d'indagine svolta su delega del Pubblico Ministero).

b) Seguiti di indagine:

1. atti trasmessi da un ufficio di polizia giudiziaria che non è stato l'autore dell'annotazione preliminare (ad esempio, perché delegata allo svolgimento di attività d'indagine da parte del Sostituto);
2. atti trasmessi dalla stessa fonte che ha inviato l'annotazione preliminare, ma che contengono la segnalazione di un nuovo indagato o di un nuovo reato e dunque che determinano la necessità di modificare i dati di registro rispetto alla notizia di reato già iscritta (ad esempio, per un procedimento a carico di ignoti, ove all'esito delle indagini sia stato individuato l'autore del reato, o per un procedimento a carico di noti allorquando venga denunciato un nuovo indagato o accertato un nuovo reato a carico dell'indagato già iscritto).

Anche in relazione agli atti successivi ed ai seguiti di indagini, gli atti da trasmettere devono essere inseriti separatamente, ognuno opportunamente identificato in base al titolare dell'applicativo (ad esempio, oltre alla comunicazione di notizia di reato, la querela o denuncia, il verbale di identificazione, il verbale di sommarie informazioni, il verbale di sequestro, ecc.).

In merito alle modalità di invio di seguiti ed atti successivi all'allegato 3 sono fornite indicazioni specifiche.

Eventuali atti relativi a procedimenti già iscritti in formato cartaceo che saranno consegnate presso l'Ufficio della Procura a far data dal 15.1.2024 saranno acquisiti soltanto quali "copie di cortesia" per il magistrato assegnatario.

6. Trasmissione di informative attinenti ad intercettazioni di conversazioni o comunicazioni:

A modifica di quanto disposto con la "direttiva in merito all'applicazione della nuova disciplina delle intercettazioni di cui al d.lgs. 216/2017, come modificato dal d.l. 161/2019, convertito nella l. 7/2020" (prot. 1470/2020), anche le informative di polizia giudiziaria nelle quali viene proposto al Pubblico Ministero di attivare intercettazioni (anche in via d'urgenza, con decreto del Pubblico Ministero), di prorogare intercettazioni già in atto e di richiedere il ritardato deposito dovranno essere trasmesse all'Ufficio mediante il Portale delle Notizie di Reato (essendo stata recentemente

creata un'apposita sezione dell'applicativo), anziché a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo p.e.c. intercettazioni.procura.lucca@giustiziacert.it.

Allo stato, tuttavia, soltanto alcune forze di polizia (Carabinieri, Carabinieri Forestali, Polizia di Stato e Guardia di Finanza) hanno la possibilità di trasmettere richieste relative alle intercettazioni tramite Portale NDR. Pertanto, qualora vi siano altre forze di polizia che intendono svolgere attività d'intercettazione, dovranno inviare le richieste all'indirizzo p.e.c. intercettazioni.procura.lucca@giustiziacert.it.

Il referente del Portale NDR di ciascun ufficio di polizia giudiziaria dovrà provvedere specificamente ad abilitare il personale che sarà destinato all'utilizzo del Portale anche per l'invio di atti relativi alle intercettazioni, secondo le modalità meglio indicate nel documento di cui allegato 4, laddove sono anche specificate le procedure per l'invio degli atti relativi alle intercettazioni.

Si allegano:

1. Manuale Utente Portale NDR.
2. Indicazioni per trasmissione di elenchi mensili a carico di ignoti.
3. Indicazioni per trasmissione di seguiti ed atti successivi.
4. Indicazioni per trasmissione atti relativi ad intercettazioni.

Si dispone la pubblicazione della presente direttiva sul sito internet dell'Ufficio.

Lucca, il 15.1.2024.

IL MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER
L'INFORMATICA
d.s.s.a Laura GUIDOTTI

di concerto con

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dott. Domenico MANZIONE
